

Alla cortese attenzione della
Ufficio Consulenza Legale
I V A S S
ivass@pec.ivass.it

Roma, lì 29.05.2017

Oggetto : Collaborazioni Agente <> Broker <> Agente

Egregio Dottore,

come Federazione di Gruppi Agenti abbiamo la necessità di avere una risposta certa al seguente quesito, al fine di erogare un corretto servizio ai ns. Associati ed ai Consumatori.

PREMESSA :

L'art. 22 comma 10 legge 221/2012, recita :

*... gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d) dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ... possono adottare forme di **collaborazione** reciproca nello svolgimento della propria attività **anche** mediante l'utilizzo dei rispettivi **mandati** ...*

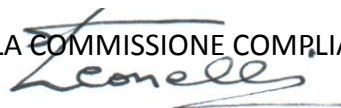
QUESITO :

Un Intermediario iscritto nella Sezione **A** del RUI può intermediare – in qualità di Agente **proponente** – una polizza in collaborazione con altro Intermediario – Agente **emittente** – iscritto nella Sezione **A**, e questo **tramite** un Intermediario **Broker** iscritto nella Sezione **B** ?

In breve : è possibile una Collaborazione a 3, cioè **A** con **B** con **A** (o con gerenza) essendo stata sottoscritta soltanto una "Lettera di Collaborazione" **A** con **B** ?

In attesa di un Vs. cortese cenno di risposta, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

per LA COMMISSIONE COMPLIANCE



I ns. recapiti :
Tel / Fax 06.5882136-5817656
pec : magap@pec.aruba.it

SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI
DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI

Rifer. a nota n. _____ del _____ FIAP
MAGAP - Commissione Compliance

Classificazione XIII 2 5 tramite pec

All. ti n. []

Oggetto Quesito: Collaborazione iscritto in A con B con A - XIII.2.5.131/2017 - 568/17 - GG

Si fa riferimento al quesito presentato da codesta Federazione, in relazione alla portata dell'art. 22 comma 10 della legge 221/2012, volto a conoscere se *“Un Intermediario iscritto nella Sezione A del RUI può intermediare - in qualità di Agente proponente - una polizza in collaborazione con altro Intermediario - Agente emittente - iscritto nella Sezione A, e questo tramite un Intermediario Broker iscritto nella Sezione B.....”* e in particolare se sia possibile una collaborazione a tre (A con B con A).

La portata del quesito è stata di recente ulteriormente chiarita da codesta Federazione con riferimento alla seguente situazione: *“Un Agente (iscritto in A) instaura un rapporto di Libera Collaborazione, come **proponente**, ex art 22 L. 221/2012 con un Broker (iscritto in B), il quale Broker mette a disposizione dell'Agente proponente 10 rapporti di Libera Collaborazione con altrettanti Agenti (iscritti in A), che rivestiranno volta per volta la funzione di Agenti **emittenti**.”*

In proposito si rappresenta quanto segue.

1. Sul piano generale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 221/2012, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI (nonché gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro degli intermediari medesimi), possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. In particolare, detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del Registro o nell'Elenco annesso, sia tra intermediari iscritti in differenti sezioni, a condizione che:

- ✓ la collaborazione sia formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari;

- ✓ al cliente sia fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui venga indicata: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata¹.

2. Per quanto riguarda il quesito specifico, si osserva che la legge n. 221/2012 regola esclusivamente “rapporti reciproci” tra intermediario proponente e intermediario emittente: lo stesso tenore letterale della norma induce pertanto a ritenere che la stessa non intenda riferirsi a rapporti trilaterali come quello esposto, di conseguenza non consentiti.

Lo schema prospettato (A con B con A) non appare pertanto conforme alla suddetta norma e renderebbe di fatto ingestibili i rapporti, in termini soprattutto di trasparenza (compilazione dei modelli 7B) e responsabilità, nonché di gestione degli eventuali reclami, come anche osservato da codesta Federazione.

Il rapporto che di fatto si instaurerebbe tra agente proponente e agente emittente - **quale effetto del suddetto schema** - presuppone infatti la stipula di un accordo di collaborazione formalizzato ex art. 22 della legge n. 221/2012 tra i due agenti, che nella fattispecie manca.

Inoltre, si osserva che nel suddetto modello il broker, limitandosi a far da tramite tra i due agenti, non svolgerebbe in concreto alcuna reale attività di intermediazione, non avendo rapporti né con il cliente né con l'impresa emittente.

Per contro, nei casi di rapporti ex lege 221/2012 tra agente (proponente) e broker (emittente), l'esigenza di collocare i rischi proposti richiede al broker di ricercare la copertura più adeguata, contattando direttamente l'impresa di assicurazione o una sua mandataria.

Questi ultimi rapporti sono formalizzati solitamente con la stipula di un accordo di libera collaborazione (da non confondere con l'accordo di cui alla

¹ Cfr. FAQ n.5.2 sull'attività d'intermediazione assicurativa pubblicata nel sito [ivass.it](https://www.ivass.it/operatori/intermediari/faq/regolamento-5/index.html)
<https://www.ivass.it/operatori/intermediari/faq/regolamento-5/index.html>

Legge n. 221/2012), eventualmente ratificato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'art. 118 del CAP, salvo il caso di rapporti di carattere estemporaneo.

In conclusione, mancando nello schema prospettato un accordo espresso tra i due agenti ed essendo prevista un'anomala presenza del broker, che nei rapporti trilaterali assumerebbe la duplice veste di proponente ed emittente, il modello distributivo rischierebbe di falsare l'informazione fornita al cliente, eludendo gli obblighi e le garanzie imposte dall'art. 22 della legge n. 221/2012, e di alterare il ruolo - normativamente disciplinato - di ciascuno dei tre intermediari.

Distinti saluti

Il Capo del Servizio

firma 1